
Capitolo II

ESAME COMPARATO DELLE SOLUZIONI NAZIONALI IN TEMA DI SOCIETÀ UNIPERSONALE

SOMMARIO: **2.1.** Il panorama comunitario in tema di società unipersonale. – **2.1.1.** Introduzione. – **2.1.2.** La Francia. – **2.1.3.** Il Regno Unito. – **2.1.4.** La Germania. – **2.1.5.** Il Lussemburgo. – **2.1.6.** Il Portogallo e la Spagna. – **2.2.** Realtà extracomunitarie. – **2.2.1.** La soluzione statunitense. – **2.2.2.** L'impresa unipersonale a responsabilità limitata sammarinese. – **2.2.3.** La Svizzera. – **2.2.4.** Il Liechtenstein. – **2.2.5.** I Paesi dell'est europeo. – **2.2.6.** (segue) L'Ungheria.

.....

■ 2.1. Il panorama comunitario in tema di società unipersonale

■ 2.1.1. Introduzione

Quando il Consiglio emanò la direttiva 89/667/CEE¹, il panorama normativo dei vari Stati membri appariva estremamente disomoge-

¹ *Ex multis*, si vedano: B. CAPPONI, *Le società unipersonali nel diritto comunitario*, in «Società», 1990, 873; G. IUDICA, *La direttiva CEE sulla società a responsabilità limitata con socio unico*, in «Rivista delle Società», 1989, 1256; U. MORELLO, *Le società unipersonali*, in «Rivista del Notariato», 1990, 45; S. SCOTTI CAMUZZI, *Srl con unico socio non responsabile e impresa individuale a responsabilità limitata nella dodicesima direttiva CEE*, in «Rivista delle Società», 1990, 59; G.D. MOSCO, *La dodicesima direttiva CEE sulle società unipersonali a responsabilità limitata*, in «Giurisprudenza Commentata», 1991, I, 30; L. CHIARELLI, *La dodicesima direttiva CEE alla luce di alcuni ordinamenti nazionali*, in «Rivista di Diritto Civile», 1992, II, 139; A. M. ALTAMURA, *La società a responsabilità limitata unipersonale*, in «Giurisprudenza Piemontese», 1995, 283; E. SIMONETTO, *La società unipersonale a responsabilità limitata nel processo di integrazione comunitaria e nella prospettiva del 1993*, in «Vita Notarile», 1995, 848; R. ROSAPEPE, *La società a responsabilità limitata unipersonale*, Milano, 1996; F. ASTONE, *La società a responsabilità limitata con unico socio*, in N. LIPARI (a cura di), *Diritto privato europeo*, Padova, 1997, 296; G.M. ZAMPERETTI, *La società unipersonale a responsabilità limitata*, Giappichelli, Torino, 1997; A. LEONARDI, *Srl unipersonale: origini e prospettive in ambito comunitario*, in «Diritto e pratica delle società», 1999, n. 8, 13.

neo; mentre alcuni ordinamenti nazionali non prevedevano la possibilità di costituire alcuna società formata da un unico socio, altri Paesi comunitari consentivano già da vario tempo la costituzione della *societas unius personae*.

La Danimarca, pioniera in quest'ambito fra i Paesi comunitari, aveva introdotto questo istituto già a partire dal 1973 (Legge n. 371 del 13 giugno 1973 sulle «anpartsselskaber»). La penisola retta da Margherita II era stata seguita dalla Repubblica federale tedesca (nel 1980), dai Paesi Bassi (nel 1986) e dal Belgio (nel 1987).

La necessità di adattare il previgente sistema a quanto sancito dalla dodicesima direttiva, invece, impose radicali trasformazioni in altri ordinamenti nazionali comunitari (in particolari, quelli della ben nota area romanista). Per tutti, basti pensare a quanto è accaduto — come si vedrà più ampiamente tra breve — al novellato *Code civil* d'Oltralpe, in cui il testo originale dell'art. 1832 è stato ritoccato dopo oltre un secolo e mezzo per cancellare la norma che imponeva come l'atto costitutivo di società dovesse essere necessariamente un contratto².

Peraltro, prendendo in esame la situazione del nostro ordinamento, se è vero che la materia trattata dalla dodicesima direttiva non rappresentava una novità (o, almeno, una novità assoluta) per alcuni Stati membri, in Italia il decreto legislativo del marzo 1993, che ha adeguato la nostra normativa alla direttiva comunitaria, ha senz'altro prodotto «effetti rivoluzionari» nello schema classico di impostazione giuridica dell'intero diritto commerciale.

Già prima dell'adeguamento alla dodicesima direttiva, negli Stati comunitari, fra le legislazioni nazionali che riconoscevano l'ammissibilità delle società unipersonali vi erano profonde e significative differenze.

² Il testo originale dell'art. 1832 era rimasto immutato per oltre 160 anni: «*La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre chose en comun, dans le vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter*»; oggi in Francia la società è un ente morale che può essere costituito o con contratto oppure attraverso un atto unilaterale («*La société peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'actè de volonté d'une seule personne*»).

In Danimarca, Germania e Paesi Bassi si consentiva (e si consente tutt'oggi) che tale tipo di società fosse costituito non solo da persone fisiche, ma anche da persone giuridiche, a differenza della normativa belga, impostata sul divieto espresso per le persone giuridiche di detenere la totalità delle quote di società. Già prima della dodicesima direttiva, in Francia (come pure nel progetto di riforma lussemburghese) le società unipersonali potevano già essere costituite da persone giuridiche, eccezion fatta per le società.

2.1.2. La Francia

Come anticipato, nel 1985, la Francia — per introdurre nel proprio ordinamento la società unipersonale — si era vista costretta a modificare la definizione di *société* (così come è accaduto successivamente nel nostro Paese).

Immaginabili sono le difficoltà (anche di carattere squisitamente sistematico) che hanno accompagnato la riforma. Del resto un sistema come quello francese, profondamente ancorato alla *teoria della réalité della persona giuridica* (che implica la presenza di un «agire in modo organizzato di una comunità di persone avente un interesse comune»³) non poteva non scontrarsi con l'inserimento del principio della responsabilità limitata del socio unico...

La legge 697 del 11 luglio 1985 ha così riformulato l'art. 1832 del code civil: «La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter».

Il nuovo secondo comma aggiunge: «*Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne*».

La società unipersonale francese può essere costituita nella forma di *société à responsabilité limitée* (s.a.r.l.)⁴.

³ A. M. RILLA, *La società a responsabilità limitata con un unico socio*, Simone editore, Napoli, 1996.

⁴ Per approfondire il tema, si veda G. F. BORIO, *La società in Europa*, Maggioli, Rimini, 1999, pagg. 65 e ss. Si veda, in particolare, B. DE DONNO SFORZA, *La società unipersonali nell'esperienza francese e comunitaria*, 1992; E. FERRARI, *Società unipersonali ed esperienze straniere*, in «Riv. Not.», 1992, 1401.

■ 2.1.3. Il Regno Unito

La «Limited Company» (che prevede una limitata responsabilità dei soci) è decisamente la forma maggiormente diffusa di società commerciale nel Regno Unito⁵.

L'attuazione della dodicesima direttiva comunitaria ha consentito alla sola *Private Limited Company*⁶ (che non può affatto collocare *shares* fra il pubblico) di essere costituita da un sol socio, mentre per la nascita della *Public Limited Company* (che –peraltro– hanno la possibilità di emettere azioni destinate al pubblico quotate presso il *London Stock Exchange*), la legge impone la presenza di almeno due soci fondatori⁷.

In virtù del *Companies Act* del 1985, la costituzione di una *Limited Company* prevede la formazione di due distinti documenti: 1) l'atto costitutivo (*Memorandum of Association*); 2) lo statuto (*Articles of Association*).

Tali documenti debbono essere sottoscritti dai soci (o dal socio — per l'appunto — nel caso di *Private Limited Company* unipersonale), apponendo la firma davanti ad almeno un testimone⁸.

■ 2.1.4. La Germania

La Repubblica Federale Tedesca ha inserito nel proprio ordinamento la società unipersonale con la *GmbH-Novelle* del 4 luglio

⁵ Per approfondire le tematiche giuridiche dei Paesi dell'area del «Common Law», si veda U. MATTEI, *Common Law. Il diritto anglo-americano*, Utet, Torino, 1992.

⁶ Esistono tre tipi di *Private Limited Company*:

— con capitale azionario a responsabilità limitata (*limited by shares*);

— con capitale azionario a responsabilità limitata alla prestazione di una garanzia (*limited by guarantee*);

— senza capitale azionario, a responsabilità limitata alla prestazione di una garanzia.

⁷ C. DE STEFANIS, *Società e Imprese*, Sistemi editoriali, Napoli, 2001, pagg. 176 e ss.

⁸ Assai interessante appare il pregevolissimo studio di G. AJANI, *La professione notarile in civil law and common law. Rapporto di diritto comparato*, consultabile on line all'indirizzo <http://www.federnotai.it/htm/congress/relaz5.htm>.

1980⁹. In Germania, oltre alla società a responsabilità limitata unipersonale, esiste anche la società per azioni unipersonale.

Tale istituto è stato infatti introdotto con la legge 2 agosto 1994 e consente la presenza nelle s.p.a. di un solo socio fin dalla costituzione. Stessa soluzione è stata adottata dai Paesi Bassi¹⁰.

2.1.5. Il Lussemburgo

In Lussemburgo si era già discussa la possibilità di operare una riforma in tal senso in ambito istituzionale dato che un progetto di rivisitazione della materia societaria introduttiva della società unipersonale era stata presentata presso la Camera dei Deputati fin dal 1985.

La società unipersonale è stata introdotta nel 1992 (*loi du* 28 dicembre 1992): infatti, è possibile costituire una «société à responsabilité limitée» (s.a.r.l.) con un unico socio. La costituzione di ogni società a responsabilità limitata (per la quale la legge prevede comunque un numero massimo di soci pari a quaranta) deve avvenire per atto pubblico. Una caratteristica del sistema lussemburghese è data dal fatto che non è necessario convocare l'assemblea dei soci qualora questi non siano in numero maggiore di venticinque, dato che in tal caso è sufficiente far pervenire ad ogni socio il testo delle eventuali decisioni ed i soci avranno la possibilità di esprimere le proprie osservazioni per iscritto.

Per quanto riguarda l'amministrazione della s.a.r.l., normalmente si fa ricorso al *gérant*, un amministratore unico che può essere scelto anche tra chi non sia socio.

Tuttavia, è necessario ricordare che la formula della s.a.r.l. non è particolarmente diffusa nel Granducato del Lussemburgo per motivi soprattutto storici, dato che tale tipo di società è stato introdotto nel Paese solo nel 1933¹¹.

⁹ C. ANGELICI, *La novella tedesca sulle società a responsabilità limitata*, in «Rivista di Diritto Commerciale», 1921, I, 185

¹⁰ D. CORAPI-B. DE DONNO, *Società*, in A. TIZZANO, *Il diritto privato dell'Unione Europea*, pagg. 1052 e ss.

¹¹ G. F. BORIO, *op. cit.*, pagg. 181 e ss.